



FONDAZIONE ITS MAKER

Sede Legale in Bologna, Via Bassanelli n. 9/11

MODELLO **DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
sulla “Responsabilità Amministrativa delle Imprese”

Parte Speciale

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Art. 24 e 25 D.lgs 231/2001

INDICE

1. PREMESSA	pag. 3
2. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001) RITENUTI RILEVANTI PER L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE ITS MAKER	pag. 3
3. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	pag. 6
4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	pag. 7
5. PRINCIPALI MODALITA' ATTUATIVE DEI PRINCIPI ENUNCIATI	pag. 9
5.1. - Acquisizione dei finanziamenti / contributi / commesse / progetti pubblici	pag. 9
5.2. - Modalità di svolgimento dell'attività finanziata o riconosciuta dalla P.A.	pag. 9
5.3. - Controllo sull'attività dei Responsabili di Sede (Procuratori) e sull'Amministrazione	pag. 10
5.4. – Direttive da emanare per la funzionalità del documento e relative verifiche dell'OdV	pag. 10
6. ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 10

1. - Premessa

In relazione:

- ✓ all'attività della Fondazione ITS MAKER;
- ✓ all'elenco dei reati presupposto 231/01 (Allegato B del Modello Organizzativo);
- ✓ alla Mappatura delle Aree a Rischio 231/01 (Allegato C del Modello Organizzativo);

la presente parte speciale prende in considerazione solo le aree che il Consiglio di Indirizzo ha ritenuto di disciplinare (allo stato e fatto salvo eventuali successive integrazioni).

2. - La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001) ritenuti rilevanti per l'attività della Fondazione ITS MAKER

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito – ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Ad esempio, a puro titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse “violato” il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in

cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Corruzione (artt. 318-319-320 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la favorevole definizione.

A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell'art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. L'incriminazione ha natura sussidiaria, essendo punita solo se il fatto non costituisce più grave reato.

Estensione ambito di applicazione (322 bis).

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 25 D.lgvo 231/01 (corruzione, istigazione alla corruzione, corruzione in atti giudiziari, concussione) si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 (incaricato di un pubblico esercizio) e 322 bis (membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri).

3. - Principali aree di attività a rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato).

Tenuto conto dei rapporti che la FONDAZIONE ITS MAKER intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, ed anche alla luce di tutto quanto sopra esposto, possono essere individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("Aree di Attività a Rischio"):

- i. gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione;
- ii. gestione delle attività progettuali (partecipazioni a bandi) nell'ambito di servizi resi ad enti pubblici ovvero che coinvolgono enti pubblici come parti interessate;

- iii. acquisizione/gestione di contratti con enti pubblici mediante trattativa privata ovvero partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (normalmente appalti pubblici di servizi oppure avvisi di diritto pubblico);
- iv. gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi e in occasione di verifiche e ispezioni sul rispetto della normativa medesima;
- v. richiesta, percezione e gestione di contributi e/o finanziamenti pubblici;
- vi. controllo delle attività svolte oggetto di contributi e conseguente rendicontazione.

Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate dal Consiglio di Indirizzo della FONDAZIONE ITS MAKER o da altri soggetti, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

4. - Destinatari della parte speciale - principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Direttori e di eventuali Dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni ("Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico dei destinatari del Modello, tramite apposite clausole contrattuali e procedure, di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo trasparente dalla funzione interessata risultante dall'organigramma vigente;
- 2) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- 3) nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
- 4) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- 5) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione

sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Ogni operazione rientrante nelle aree di Attività a rischio deve essere gestita con dovuta evidenza nella contabilità analitica di commessa, nell'archivio informatico della FONDAZIONE e nel fascicolo cartaceo relativo al progetto / attività finanziati.

5. - Principali modalità attuative dei principi enunciati

5.1. - Acquisizione dei finanziamenti / contributi /commesse / progetti pubblici

Questa area è disciplinata da specifica procedura finalizzata al corretto rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Sono adottate le Direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1298/2015 "DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - PROGRAMMAZIONE SIE 2014/2020". Le Direttive sono diffuse tra gli operatori tramite la Piattaforma SharePoint.

Per i rapporti economici/finanziari si applicano le disposizioni previste nel "Regolamento Amministrativo – contabile" del socio IAL Emilia Romagna S.r.l. (attuale incaricato esterno per i servizi amministrativi), cui viene affidato tale compito.

5.2. - Modalità di svolgimento dell'attività finanziata o riconosciuta dalla P.A.

L'attività finanziata dalla P.A. è definita e regolamentata tramite le procedure interne descritte nel "Manuale operativo per la Gestione delle Attività Formative". Il Manuale adotta le Direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1298/2015 e definisce ruoli, attività e evidenze documentali relative ai processi di gestione dell'erogazione delle attività formative.

Il "Manuale operativo per la Gestione delle Attività Formative" è diffuso tra gli operatori tramite la Piattaforma SharePoint e le procedure ivi descritte sono oggetto di audit interno periodico.

5.3. - Controllo sull'attività del Referente di Sede (Procuratori) e sull'amministrazione

Le attività degli operatori presso le sedi (Referente di sede, coordinatore dell'attività formativa, tutor d'aula) descritte nel "Manuale operativo per la Gestione delle Attività Formative", da svolgersi così come previsto dalle Direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1298/2015, sono monitorate dal Direttore tramite la documentazione depositata sulla piattaforma web SharePoint. Tale documentazione è depositata seguendo le regole definite nel modello di organizzazione e gestione definito nel Manuale Qualità. Le evidenze documentali su supporto cartaceo sono inoltre oggetto di specifico audit interno periodico.

Le anomalie rilevate durante i monitoraggi delle attività svolte dalle diverse funzioni sono registrate su appositi elenchi online che tracciano anche il relativo trattamento.

Il Direttore, in sede di stesura della "Relazione di preconsuntivo" raccoglie ed elabora i dati di monitoraggi dei diversi processi, compresi quelli afferenti l'area economico/finanziaria.

5.4. - Direttive da emanare per la funzionalità del documento

E' compito della Giunta Esecutiva fornire o suggerire idonee istruzioni e linee guida:

- sugli atteggiamenti che il personale della FONDAZIONE ITS MAKER deve assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- per la corretta applicazione delle procedure predisposte per la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni;
- per la previsione di un opportuno programma di informazione e di formazione dei Destinatari del Modello sui contenuti e sui principi ispiratori dello stesso.

6. - Attività dell'Organismo di Vigilanza

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza della FONDAZIONE ITS MAKER, vigilare:

- ✓ sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello istituito;
- ✓ sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso ad evitare i rischi di realizzazione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;

- ✓ sull'aggiornamento del Modello, a seguito sia di mutamenti nella realtà organizzativa sia di eventuali mutamenti delle normative vigenti;
- ✓ sul grado di diffusione interna del modello tra i Destinatari dello stesso e sull'attuazione concreta del programma di informazione e di formazione dei Destinatari del Modello, sui contenuti;
- ✓ sulla coerenza delle procure in essere;
- ✓ sui reports che le varie funzioni hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV secondo le tempistiche stabilite.

L'OdV effettuerà le verifiche di propria competenza sulla base:

- incontri con funzioni e/o soggetti destinatari del Modello;
- eventuali comunicazioni di cui lo stesso Organismo di Vigilanza fosse destinatario;
- reports che perverranno all'Organismo di Vigilanza.

Tale attività consente all'Organismo di Vigilanza di effettuare un monitoraggio sistematico formalizzato anche delle anomalie, eccezioni e deroghe procedurali.

Le procedure a presidio della presente parte speciale sono:

- 1) Manuale di Gestione Qualità - Ed.1 Rev 13-03-17
- 2) "Manuale operativo per la Gestione delle Attività Formative" Ed.1 Rev 07-03-17
- 3) "Regolamento Amministrativo – contabile" di IAL Emilia Romagna S.r.l.
- 4) Regolamento selezione docenti rev 16-12-16
- 5) "Regolamento dell'attività negoziale per l'acquisizione di beni e servizi in economia" Rev 14_01_16